



COMUNE DI SAN GIULIANO TERME

Provincia di Pisa

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Approvato con deliberazione consiliare n. 15 del 19/3/2001 e successive modifiche e integrazioni (deliberazioni n. 72 del 07/08/2003, n. 101 del 30/11/2006, n. 78 del 29/10/2007, n.55 del 16/04/2009, n. 41 del 15/04/2015, n.101 del 25/09/2015 , n. 128 del 30/11/2015, n. 2 del 04/02/2016, n. 27 del 07/06/2016, n.58 del 18/11/2016, n. 15 del 15/03/2018 , n. 65 del 21/07/2022, n. 48 del 15/06/2023 e 57 del 11/09/2025.

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina, nei limiti stabiliti dalle Leggi e dallo Statuto, l'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio Comunale.

ART. 1 bis

Autonomia funzionale e organizzativa del Consiglio

1. Nell'ambito della struttura organizzativa del Comune e con gli atti di approvazione della medesima è individuato espressamente l'Ufficio preposto ad assicurare al Consiglio Comunale i servizi e le attrezzature necessarie al suo funzionamento.
2. In conformità alle indicazioni contenute nella Relazione Previsionale e Programmatica e nel Bilancio di previsione annuale, il Piano Esecutivo di Gestione assegna specifiche risorse finanziarie ed economiche ai servizi di funzionamento del Consiglio e dei gruppi Consiliari. Alla gestione delle risorse predette è preposto il Responsabile dell'ufficio di cui al comma 1°, o della struttura apicale cui fa parte l'ufficio medesimo.
3. All'attività di gestione dei servizi e delle risorse destinate al Consiglio Comunale sovrintende il Presidente del Consiglio, il quale tiene conto delle richieste dei gruppi.
4. Nessuna modificazione al P.E.G., nelle parti che specificatamente rispondano al funzionamento del Consiglio, può essere approvato senza il preventivo parere del presidente del Consiglio medesimo.

ART. 2

Proclamazione e convalida dei Consiglieri

1. I Consiglieri Comunali acquistano il diritto di esercitare le loro funzioni dopo la proclamazione degli eletti e la loro convalida da effettuarsi come primo adempimento nella seduta di insediamento del Consiglio.
2. Ai fini del presente Regolamento per “maggioranza” si intendono i Consiglieri eletti in liste che hanno sottoscritto il programma del Sindaco ovvero i Consiglieri che abbiano espressamente dichiarato in seguito di aderire alla maggioranza e al programma.
3. Per “minoranze” devono intendersi tutti gli altri Consiglieri nonché quelli già appartenenti alla maggioranza quando dichiarino di ritirare la loro adesione mediante apposita comunicazione

ART. 3

Appartenenza alle Associazioni dei Consiglieri, degli Assessori e del Sindaco

1. Entro un mese dalla assunzione della carica , i Consiglieri Comunali, gli Assessori ed il Sindaco sono tenuti a presentare presso la Segreteria Generale una dichiarazione dalla quale risultino le Associazioni alle quali sono iscritti.
2. Tali dichiarazioni sono affisse all'Albo Pretorio per trenta giorni e sono disponibili per la visione presso l'Ufficio Segreteria Generale.
3. Copia delle dichiarazioni è trasmessa agli organi di stampa di rilevanza sociale.
4. In caso di inosservanza degli obblighi di cui sopra, il Presidente del Consiglio diffida, a mezzo di raccomandata, il Consigliere o l'Assessore ad adempiere entro il termine di otto giorni. In caso di ulteriore inadempienza, il Presidente del Consiglio ne dà notizia nella prima seduta del Consiglio Comunale. In tal caso il Consigliere dovrà dare ampia giustificazione del proprio comportamento.

ART. 3 bis

Indennità

1. Ai consiglieri spettano i gettoni di presenza previsti dalla legge, o in base alla legge, per la partecipazione alle sedute dei consigli e delle commissioni, compresa la conferenza dei capigruppo, di cui al presente regolamento.
2. abrogato

3. *abrogato*

4. *abrogato*

5. Ai consiglieri comunali è dovuto il trattamento di missione alle condizioni previste dalla legge. Inoltre ai consiglieri comunali che risiedono fuori del capoluogo spetta il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, per la partecipazione ad ognuna delle sedute del consiglio, delle commissioni o per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate.

TITOLO II

ORGANISMI CONSILIARI

ART. 3 ter

Presidente

1. Il Consiglio Comunale ha un Presidente, eletto con le modalità previste dallo Statuto il quale, sulla base dei principi generali in esso contenuti:
 - a) programma le adunanze del Consiglio Comunale e ne stabilisce l'ordine del giorno;
 - b) convoca e presiede il Consiglio;
 - c) riconosce la validità e dichiara aperta la seduta;
 - d) nomina gli scrutatori per chiamata;
 - e) dirige le discussioni e mantiene l'ordine a norma del successivo art. 23;
 - f) propone la costituzione delle Commissioni Consiliari, cura l'attività delle stesse per gli atti che devono essere sottoposti all'Assemblea;
 - g) sovrintende all'istruttoria delle deliberazioni di iniziativa dei Consiglieri e dei soggetti di cui all'art.68 dello statuto;
 - h) sovrintende ai servizi finalizzati al funzionamento del Consiglio Comunale e dei Gruppi nell'ambito dei principi di autonomia organizzativa e funzionale del Consiglio stesso;
 - i) autorizza i Consiglieri Comunali a recarsi in missione.
2. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le funzioni di cui al precedente comma sono svolte dal Vice Presidente eletto con le medesime modalità e, in caso di assenza anche di quest'ultimo, dal consigliere anziano.

ART. 4

Gruppi Consiliari

1. I gruppi consiliari, ispirandosi ai principi di democrazia, pluralismo e trasparenza, concorrono a determinare la politica locale e a garantire il corretto funzionamento del Consiglio Comunale.
2. I Gruppi consiliari sono costituiti da un numero di consiglieri non inferiore a due. È consentita la costituzione di Gruppi consiliari formati da un solo consigliere se questi è eletto in una lista che abbia partecipato con un proprio contrassegno alle elezioni comunali.
3. Quando i componenti di un Gruppo non riconducibile ad una lista che abbia partecipato con proprio contrassegno alle elezioni comunali si riducono ad un numero inferiore a due, il Gruppo è considerato automaticamente sciolto e i Consiglieri che ne facevano parte, e che non abbiano aderito entro dieci giorni dallo scioglimento ad altro Gruppo, sono iscritti al Gruppo misto.
4. I Consiglieri eletti in quanto candidati alla carica di Sindaco, possono costituire un gruppo autonomo ovvero dichiarare, entro dieci giorni dalla prima seduta, di appartenere ad uno dei gruppi espressione delle liste a lui collegate, previa accettazione da parte del capogruppo neo eletto.
5. Ad eccezione del Sindaco, tutti i consiglieri devono appartenere ad un Gruppo consiliare o al Gruppo consiliare misto. In mancanza di diversa formale comunicazione entro dieci giorni dalla convalida si presume l'appartenenza del consigliere al gruppo consiliare corrispondente alla lista elettorale in cui è stato eletto.
6. Il consigliere che nel corso della tornata amministrativa subentra ad un altro consigliere, entro i dieci giorni successivi dalla delibera di convalida di elezione, comunica per iscritto al Presidente, con le modalità di cui ai commi precedenti, in quale gruppo consiliare entra a far parte.
7. Ogni consigliere può recedere dal gruppo consiliare al quale appartiene ed aderire ad altro gruppo esistente se quest'ultimo ne accetti l'adesione; in tal caso il consigliere ne dà comunicazione scritta al Presidente del Consiglio, allegando la dichiarazione di accettazione del gruppo al quale aderisce.
8. I gruppi consiliari utilizzano il simbolo e la denominazione del partito o del movimento politico al quale aderiscano, salvo che quest'ultimo comunichi al Presidente del Consiglio divieti o limitazioni nell'utilizzo.

9. I gruppi consiliari possono cambiare la propria denominazione nel corso del mandato, inviando al Presidente del Consiglio Comunale una comunicazione sottoscritta dai i consiglieri del gruppo, nel caso di modifica, attuata in sede nazionale, della formazione politica di riferimento. La denominazione coincide necessariamente con il nome della nuova formazione politica costituita. In tal caso, i consiglieri che non hanno sottoscritto la comunicazione, possono mantenere la denominazione originaria del gruppo, ovvero assumerne una ulteriore.
10. Le previsioni di quanto disposto al precedente comma, si applicano anche in deroga a quanto previsto dal comma 2.
11. Entro dieci giorni dalla prima seduta, i gruppi consiliari comunicano per iscritto al Consigliere Anziano o al Presidente del Consiglio, se già eletto, il nome del capogruppo e dell'eventuale vice capogruppo. In caso di parità ovvero in assenza di comunicazione, è capogruppo il consigliere candidato alla carica di Sindaco o, in mancanza, colui che ha la cifra elettorale più alta.
12. Ogni modificazione nella composizione del gruppo è comunicata per iscritto al Presidente del Consiglio Comunale, il quale ne dà notizia alla prima seduta successiva del Consiglio.
13. In caso di dimissioni di un capogruppo, o di sua cessazione dalla carica di consigliere, sino all'elezione del nuovo capogruppo è considerato capogruppo, agli effetti del presente regolamento, il vice capogruppo o, qualora il gruppo ne sia privo, il consigliere del gruppo avente la più alta cifra elettorale.
- 13 bis. In caso di sfiducia il Capogruppo può essere sostituito dai componenti del suo gruppo previa comunicazione del nominativo del nuovo Capogruppo, sottoscritta dalla maggioranza del gruppo, al Presidente del Consiglio.
14. Nell'apposito capitolo di spesa, nel bilancio comunale sono previste le risorse per il funzionamento dei gruppi consiliari. Le strutture per l'attività dei gruppi consiliari sono individuate nell'ambito degli edifici di proprietà comunale.

ART. 4 bis

Gruppo Misto

1. Il Consigliere comunale che si distacca dal gruppo di appartenenza o viene da questo espulso non acquisisce le prerogative spettanti al Gruppo consiliare, pur avendo il diritto di utilizzare una propria denominazione ufficiale riconosciuta nel rispetto della legge. Qualora almeno due consiglieri vengano a trovarsi nella predetta condizione essi sono iscritti d'ufficio al gruppo misto se non aderiscono ad altro gruppo consiliare. L'adesione al Gruppo Misto non è subordinata all'accettazione da parte di chi già compone tale gruppo.

2. I Consiglieri appartenenti al Gruppo Misto eleggono un proprio Capogruppo. Salvo unanime accordo all'interno del gruppo, tale nomina è effettuata in maniera tale che ciascun consigliere appartenente al Gruppo Misto possa esercitare la funzione di Capogruppo per lo stesso periodo di tempo, fatti salvi i casi di scioglimento anticipato del Consiglio.
3. L'appartenenza dei componenti del Gruppo Misto alla maggioranza o alla minoranza è individuata sulla base dei criteri di cui all'art.2 co. 2 e 3 non avendo il gruppo in se' considerato autonoma rilevanza politica.

ART. 5

Conferenza dei Capigruppo

1. La Conferenza dei gruppi è costituita dai Capigruppo consiliari e dal Presidente del Consiglio, che la presiede.
2. In caso di impedimento, il Presidente può farsi sostituire dal Vicepresidente.
3. Il Capogruppo che non possa intervenire ad una seduta può farsi sostituire da un Consigliere del Gruppo appositamente delegato.
4. Il Sindaco viene preventivamente informato dal Presidente del giorno e dell'ora della riunione ed ha facoltà di partecipare senza diritto di voto, anche per delega conferita ad un Assessore.

ART. 6

Convocazione e funzionamento della Conferenza

1. La Conferenza è convocata dal Presidente di propria iniziativa o quando ne faccia richiesta il Sindaco oppure un numero di Capigruppo che rappresenti un quinto dei Consiglieri.
2. La richiesta di convocazione deve indicare gli argomenti che si intende discutere.
3. Le riunioni della Conferenza dei Capigruppo sono valide quando i Capigruppo partecipanti rappresentano la maggioranza dei Consiglieri in carica e comunque la metà più uno dei gruppi consiliari costituiti.
4. Il voto di ogni Capogruppo o suo delegato conta per il numero dei componenti il suo gruppo.
5. Delle riunioni della Conferenza dei Capigruppo viene redatto sommario verbale cartaceo sottoscritto dal Presidente e contestualmente ci si avvale di registrazione. Al termine della seduta gli atti vengono depositati presso la sede comunale.

6. Le riunioni della Conferenza dei capigruppo sono convocate almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza riducibili ad almeno 24 ore per motivate ragioni d'urgenza.

ART. 7

Attribuzioni della conferenza. Programmazione consiliare

1. La Conferenza dei Capigruppo si esprime, in sede consultiva, sulla programmazione e lo svolgimento dei lavori del consiglio.
2. La conferenza si esprime in particolare su:
 - a) calendario delle sedute e degli argomenti da trattare e loro ordine;
 - b) questioni procedurali e di interpretazione delle norme del regolamento;
 - c) tutto quanto attiene all'operato ed al più efficace svolgimento dei lavori del Consiglio.
3. La conferenza propone altresì al Consiglio le proprie indicazioni sulla ripartizione dei seggi tra i vari gruppi all'interno delle commissioni.

TITOLO III

COMMISSIONI CONSILIARI

ART. 8

Commissione per lo Statuto e per il Regolamento

1. All'inizio del mandato, il Consiglio comunale nomina la commissione prevista dall'art. 19 dello Statuto, con funzioni di redazione e presentazione al consiglio di proposte di modifica dello Statuto e del presente regolamento per tutta la durata del mandato stesso.
2. La commissione deve essere formata in modo tale che i gruppi consiliari vi siano rappresentati in modo proporzionale alla loro consistenza complessiva, ma anche in modo che in essa siano comunque rappresentati tutti i gruppi presenti nel consiglio, compreso l'eventuale Gruppo misto. La proporzionalità della rappresentanza dei singoli gruppi può essere rettificata ove ciò sia necessario per garantire la presenza di ciascun gruppo, salvaguardando, in ogni caso, la rappresentanza proporzionale tra maggioranza e minoranza.
3. Per l'organizzazione e il funzionamento della commissione si applicano le disposizioni previste per le commissioni consultive di cui al successivo articolo.

ART. 9

Commissioni consultive

1. Ai sensi dell'art. 20 del vigente Statuto comunale sono istituite all'inizio del mandato Commissioni consiliari con funzioni consultive obbligatorie ma non vincolanti. Tali commissioni hanno natura permanente e operano per tutta la durata del Consiglio che le ha nominate.
2. Ciascun consigliere ha facoltà di far parte di almeno una commissione permanente, a eccezione del presidente del consiglio comunale.
3. Ciascuna commissione è composta da un minimo di otto ad un massimo di dieci commissari designati in funzione del rapporto numerico tra maggioranza e minoranza secondo un criterio proporzionale da applicarsi su tutte le commissioni consultive in modo da assicurare in ogni commissione il mantenimento del rapporto numerico tra maggioranza e minoranza consiliari e successivamente, all'interno di tali schieramenti, in proporzione della consistenza numerica di ciascun gruppo consiliare (vedi allegato A).

4. In caso di dimissioni, decadenza o altro motivo che renda necessario la sostituzione di un consigliere, il Consiglio comunale procede alla sostituzione nella prima seduta successiva. Sino all'adozione degli atti di surroga, la commissione opera anche nel caso la sua composizione non rispetti le prescrizioni di cui al comma precedente

5 Un consigliere non designato in una commissione può partecipare ai lavori della stessa con diritto di parola ma non di voto.

6. Ciascun componente la commissione può delegare un consigliere a partecipare alle riunioni in sua vece; il consigliere delegato concorre a formare il quorum strutturale e funzionale dell'organismo collegiale.

7. Il distacco del consigliere dal gruppo che lo ha designato all'interno di una o più commissioni consiliari, aderisca o meno il medesimo ad altro gruppo presente in Consiglio, non comporta la decadenza automatica dalle commissioni cui fa parte. Nel caso in cui cambino i rapporti numerici tra consiglieri di maggioranza e minoranza, nel primo Consiglio Comunale utile si provvede alla deliberazione della nuova composizione delle commissioni.

8. Sono istituite le seguenti Commissioni Consultive:

prima commissione: Organizzazione, bilancio, tributi e decentramento; lavori pubblici, patrimonio immobiliare, mobilità e trasporti, rapporti con le società partecipate e di ciclo;

seconda commissione: Istruzione, cultura, sport, pari opportunità, politiche giovanili, politiche sociali, della sanità, della casa, politiche comunitarie d'area;

terza commissione: Urbanistica, assetto del territorio e delle frazioni, ambiente e parchi; attività produttive, agricoltura, promozione del territorio, termalismo.

9. Per ottimizzare il funzionamento delle commissioni è attribuito al Presidente del Consiglio il compito di coordinarne i lavori.

ART. 10

Funzionamento delle commissioni consultive

1. Il Presidente di ciascuna commissione consultiva è eletto dalla stessa nel proprio seno, con voto segreto e personale, a maggioranza dei votanti. Assume la carica di Vicepresidente il candidato che lo segue nella graduatoria di scrutinio.

2. La commissione è convocata almeno 5 giorni prima dal Presidente del Consiglio ed entro 20 giorni dalla data in cui è divenuta esecutiva la deliberazione di nomina o dal giorno in cui la carica di Presidente sia divenuta vacante. L'elezione del Presidente avviene nella prima riunione di commissione presieduta dal commissario anziano.

3. I Presidenti delle commissioni comunicano al Sindaco la propria nomina e quella del Vicepresidente entro cinque giorni dall'adozione dei relativi provvedimenti.
4. Il Presidente convoca e presiede la commissione fissando la data delle adunanze e gli argomenti da trattare in ciascuna di esse.
5. Il Presidente ed il Vicepresidente durano in carica per metà mandato. Il Presidente del Consiglio, per l'elezione delle nuove cariche, provvede a convocare la commissione che viene presieduta dal Presidente uscente. In caso di assenza o di impedimento le funzioni sono svolte dal Vice Presidente uscente e, in caso di assenza anche di quest'ultimo, dal consigliere anziano.
6. Il Presidente e il Vicepresidente possono essere revocati dalla carica su proposta motivata di almeno due quinti dei componenti e con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti.
7. In caso di cessazione dalla carica del presidente di una commissione, il Presidente del Consiglio comunale provvede alla convocazione della commissione entro i dieci giorni successivi alla comunicazione formale delle dimissioni per l'elezione del nuovo Presidente. In caso di cessazione dalla carica del Vicepresidente, la commissione è convocata dal suo Presidente per l'elezione del nuovo Vicepresidente.
8. L'avviso di convocazione deve pervenire almeno tre giorni prima non computando i giorni festivi, per telegramma o tramite Messaggi notificatori, ovvero, se richiesto dall'interessato, mediante strumenti telematici conformi alle disposizioni e alle regole tecniche stabilite dalla legge. L'avviso è inviato, per conoscenza e negli stessi termini, ai capigruppo consiliari. Le sedute sono annullate e/o rinviate con le stesse modalità di notifica previste per la convocazione.
9. Le commissioni debbono esprimersi, formulando il relativo parere da inviare o recapitare alla Segreteria Generale, nel più breve tempo possibile e comunque entro i cinque giorni decorrenti dal giorno in cui è pervenuta la convocazione. Tra la seduta della Commissione e quella del Consiglio intercorrono almeno ventiquattro ore salvo comprovate e adeguatamente motivate esigenze dovute a scadenza di termini di legge o di regolamento.
10. I pareri debbono essere verbalizzati, comunicati al Sindaco e al Segretario generale e depositati nei fascicoli degli atti deliberativi ai quali si riferiscono perché possano essere conosciuti dai Consiglieri comunali. Tale deposito ha carattere obbligatorio. A seguito dei pareri emessi il soggetto proponente l'atto deliberativo può chiedere di rinviare la trattazione dell'argomento da parte del consiglio.
11. Se entro il termine di cui al 9° comma le Commissioni non formulano il parere, la questione verrà comunque inserita nell'ordine del giorno della seduta del Consiglio Comunale, solo se ha carattere indilazionabile per il rispetto di termini di legge o di regolamento.
12. Quando l'urgenza della convocazione consiliare sia tale da non consentire il rispetto dei termini dei lavori della Commissione, il Presidente, sentita la conferenza dei Capi Gruppo, può disporre che su determinate materie non sia richiesto il parere delle Commissioni dandone adeguata e analitica motivazione per iscritto.

13. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza della metà dei componenti. Le votazioni seguono a scrutinio palese e a maggioranza dei presenti e votanti; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

14. Le Commissioni consiliari, il Presidente ed i singoli membri, per l'espletamento delle loro funzioni si avvalgono del personale addetto all'Ufficio di supporto del Consiglio comunale.

15. Al fine di snellire l'attività del consiglio comunale, a richiesta dell'interessato, le interrogazioni e le interpellanze possono essere discusse nella commissione consiliare competente per materia.

ART. 11

Organizzazione delle commissioni consultive

1. I lavori delle commissioni consultive, nel rispetto della autonomia organizzativa dell'organo, debbono ispirarsi al metodo della programmazione dell'organizzazione dei lavori e concorrere allo svolgimento dei compiti di indirizzo e di controllo attribuiti al Consiglio.

2. Le commissioni consultive hanno facoltà di chiedere l'intervento alle proprie riunioni del Sindaco e degli Assessori, nonché previa comunicazione al Sindaco, dei dirigenti e dei titolari degli uffici e dei servizi comunali, degli amministratori e dei dirigenti degli enti ed aziende dipendenti dal Comune.

3. Possono inoltre disporre l'audizione di rappresentanti del Comune in enti, istituzioni, aziende, società per azioni. Il rifiuto dei rappresentanti di cui al precedente comma di partecipare alla audizione può essere causa di revoca del mandato.

4. Il Sindaco e i membri della Giunta possono comunque sempre partecipare, con facoltà di relazione e di intervento nella discussione degli argomenti all'ordine del giorno delle riunioni di tutte le commissioni.

5. I lavori delle commissioni consistono nell'esame preliminare degli atti di competenza del Consiglio alle stesse rimessi dal Sindaco o dal Presidente, rinviati dal Consiglio o richiesti dalla commissione.

9. La commissione competente esamina la proposta di deliberazione, esprime il relativo parere, con facoltà di riferirne al Consiglio comunale.

10. Nelle materie di confine fra più commissioni, si ricorre, a cura del Presidente, alla riunione congiunta delle commissioni interessate.

11. Le funzioni di Segretario della commissione sono svolte da un dipendente comunale designato dal Sindaco.

12. Spetta al Segretario della commissione organizzare il tempestivo recapito degli avvisi di convocazione, curare la predisposizione degli atti da sottoporre alla commissione. Il Segretario

provvede ad ogni altro adempimento necessario e conseguente al funzionamento della commissione. Redige il verbale (sommario) sintetico delle adunanze, avvalendosi di strumenti di registrazione, che viene dallo stesso sottoscritto insieme al Presidente, al termine della seduta e depositato con gli atti dell'adunanza presso la sede comunale.

13 Le sedute sono di norma pubbliche, salvo i casi in cui sia richiesta la seduta segreta per gli stessi motivi previsti per le sedute del Consiglio comunale

ART.12

Commissione di verifica e controllo

1. E' istituita la Commissione di verifica e controllo, di natura permanente , con funzioni generali di verifica dell'attuazione del programma di governo nonché di controllo sull'attività degli enti, delle aziende e delle istituzioni dipendenti o partecipate dall'ente o poste sotto la vigilanza del medesimo.

2. La commissione è nominata all'inizio del mandato, contestualmente alle commissioni consultive ed è costituita da consiglieri comunali in modo che la maggioranza e la minoranza siano rappresentate con criterio proporzionale e garantendo nel contempo che siano rappresentati tutti i gruppi consiliari, compreso l'eventuale Gruppo misto. Essa opera per tutta la durata del consiglio che l'ha nominata.

3. La Presidenza della commissione deve appartenere ai gruppi consiliari di minoranza. Il Presidente ed il vicepresidente sono eletti con le stesse modalità previste per le commissioni consiliari consultive.

4. Le funzioni di verifica e controllo della commissione si svolgono in particolare attraverso:

a)la verifica dello stato di avanzamento e di realizzazione dei programmi e degli obiettivi che si sostanziano nella Relazione previsionale e programmatica e nel Bilancio di previsione, nonché dell'efficacia, efficienza ed economicità nella gestione dei servizi;

b)la verifica della coerenza tra i singoli provvedimenti deliberativi e le previsioni della relazione previsionale e programmatica;

c)il controllo su società, istituzioni, consorzi, associazioni e fondazioni istituite o partecipate dal comune, nonché su soggetti concessionari al fine di garantire, fatti salvi i rispettivi ambiti di autonomia tecnica e gestionale, il rispetto degli indirizzi e delle direttive formulate dai competenti organi comunali e di valutare l'efficacia e l'efficienza delle prestazioni e l'economicità dei servizi .

5. Per l'efficace svolgimento delle proprie funzioni, alla commissione sono attribuiti i più ampi poteri di disamina , rilevazione ed accertamento. In particolare può disporre audizioni del Sindaco, degli assessori e degli amministratori degli enti designati dal comune, nonché degli altri soggetti indicati ai commi 2 e 3 dell'articolo 11 e richiedere, ai soggetti competenti, la

produzione di atti, documenti e di tutte le informazioni che ritiene utili all'attività di verifica e controllo.

6. La commissione è convocata dal suo Presidente o, in caso di assenza o impedimento di questi, dal Vicepresidente, con l'indicazione, nell'avviso di convocazione, degli argomenti all'ordine del giorno.

7. Il Presidente o, in sua vece, il Vicepresidente, sono tenuti a convocare la commissione ove ne faccia richiesta almeno un quinto dei componenti o allorché la commissione riceva mandato dal Consiglio comunale attraverso l'approvazione di una specifica mozione.

8. La commissione si esprime attraverso proprie deliberazioni, approvanti relazioni o documenti, adottate a maggioranza. Alle relazioni approvate possono accompagnarsi relazioni di minoranza.

9. Ove la commissione abbia operato su specifico mandato del Consiglio comunale, le relazioni conclusive, di maggioranza e di minoranza, sono inviate al Presidente del Consiglio, che provvede ad inserire l'argomento all'ordine del giorno dell'assemblea. La discussione avviene con le modalità previste per gli atti deliberativi.

10. Annualmente, la commissione approva una relazione sull'attività svolta e sui risultati della medesima. La relazione è trasmessa al Presidente del Consiglio comunale ed è posta in discussione ed approvazione nella seduta in cui viene esaminato il rendiconto della gestione.

11. Per il funzionamento e l'organizzazione della Commissione di verifica e controllo, fatto salvo quanto disposto dal presente articolo, si applica la disciplina prevista per le commissioni consultive.

ART. 13

Commissioni speciali

1. Con delibera del Consiglio comunale è possibile istituire Commissioni speciali ai sensi dell'art. 21 dello Statuto.

2. Sono da intendersi commissioni speciali le commissioni con funzioni di studio o di indagine, nominate allorquando il Consiglio ne ravvisi l'opportunità e con mandato definito.

3. Le commissioni di studio hanno il compito di procedere all'approfondimento della conoscenza di temi o problemi particolari per riferirne successivamente al Consiglio.

4. Le commissioni di indagine sono rivolte alla conoscenza di fatti e comportamenti specifici e a ricostruirne cause e responsabilità.

5. Le commissioni di cui al presente articolo sono costituite da consiglieri comunali in modo che la maggioranza e la minoranza siano rappresentate con criterio proporzionale e garantendo nel contempo che siano rappresentati tutti i gruppi consiliari, compreso l'eventuale Gruppo misto.

6. L'iniziativa delle proposte per la costituzione delle commissioni spetta a ciascun consigliere.

7. L'atto di nomina, approvato a maggioranza, deve contenere:

- la materia o l'oggetto di studio od indagine;
- i termini di conclusione dell'operato della commissione;
- le dotazioni strumentali e il personale di cui la commissione ha la disponibilità.

8. La Presidenza della commissione deve appartenere ai gruppi consiliari di minoranza. Il Presidente ed il vicepresidente sono eletti con le stesse modalità previste per le commissioni consiliari consultive.

9. Alla conclusione dei lavori la commissione di indagine nomina un relatore per la redazione di una relazione finale. E' ammessa la presentazione di una o più relazioni alternative. Le relazioni conclusive vengono discusse e poste in approvazione nel primo consiglio utile.

10. Il mancato rispetto dei termini causa la nullità di ogni attività espletata dalla commissione di indagine e il divieto di ripetere indagini sui medesimi fatti.

11. Le conclusioni delle commissioni di studio sono sottoposte al Consiglio che ne prende atto.

12. Il Presidente del Consiglio comunale può disporre la costituzione di commissioni di studio preliminare su questioni di particolare rilievo e complessità, composte da consiglieri comunali nelle forme indicate al precedente comma 5, sentita la Conferenza dei capigruppo, ove sia richiesto da un numero di consiglieri non inferiore a un quinto dei componenti il Consiglio comunale ovvero almeno da un gruppo consiliare. Detta commissione, entro termini predefiniti, approva una relazione, da inviarsi al Presidente e ai capigruppo, che si pronuncia, oltre che nel merito, sull'opportunità di proseguire l'esame attraverso la costituzione di una commissione costituita ai sensi del comma 3 o del comma 4, dando mandato al Presidente di presentare la relativa proposta al Consiglio.

13. Fatto salvo quanto previsto dalla legge, sulla pubblicità degli atti delle commissioni di cui al presente articolo, dispone il Presidente del consiglio comunale, sentito il Presidente della commissione.

14. Per il funzionamento e l'organizzazione delle Commissioni Speciali, il Presidente e i singoli membri si avvalgono del personale addetto all'Ufficio di supporto del Consiglio Comunale.

A garanzia dell'efficace assolvimento delle funzioni attribuite alle commissioni speciali sono riconosciuti i più ampi poteri di disamina, rilevazione ed accertamento. In particolare possono essere richiesti interventi o specifiche audizioni del Sindaco e degli Assessori. Possono anche essere disposti, previa comunicazione al Sindaco, interventi e/o audizioni dei dirigenti, dei responsabili e dipendenti degli uffici e dei servizi comunali, degli amministratori e dei dirigenti degli enti ed aziende dipendenti dal Comune.

Ai soggetti sopra indicati può essere richiesta la produzione di atti, documenti e di tutte le informazioni ritenute utili alle attività oggetto di indagine e/o di studio.

Possono infine essere richiesti gli interventi e/o le audizioni di rappresentanti del Comune in enti, istituzioni, aziende, società per azioni.

L'eventuale rifiuto dei dipendenti comunali invitati per specifiche audizioni potrà essere oggetto di segnalazione ai competenti Dirigenti e/o Segretario Generale per la valutazione di eventuali irregolarità disciplinari.

Le funzioni di Segretario della commissione sono svolte da un dipendente comunale designato dal Sindaco.

Spetta al Segretario della commissione organizzare il tempestivo recapito degli avvisi di convocazione, curare la predisposizione degli atti da sottoporre alla commissione. Il Segretario provvede ad ogni altro adempimento necessario e conseguente al funzionamento della commissione. Redige il verbale (sommario) sintetico delle adunanze, avvalendosi di strumenti di registrazione, che viene dallo stesso sottoscritto insieme al Presidente, al termine della seduta e depositato con gli atti dell'adunanza presso la sede comunale.

15. Le sedute sono pubbliche con ripresa audiovisiva ai sensi dell'art. 1 - con le limitazioni di cui all'art. 7 - del Regolamento per la disciplina delle riprese audiovisive, approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 77 in data 19/12/2013.

Può essere richiesta la seduta segreta per gli stessi motivi previsti per le sedute del Consiglio Comunale.

Gli argomenti da esaminare in seduta segreta sono precisati nell'ordine del giorno di convocazione.

La Commissione Speciale, con votazione palese a maggioranza assoluta, può deliberare di riunirsi o di passare, in sede di commissione, alla seduta segreta dandone atto nel verbale con espressa annotazione dei motivi.

Durante la seduta segreta possono restare in aula, vincolati dal segreto d'ufficio, i Commissari, il Segretario, il Sindaco, gli Assessori direttamente interessati nella discussione.

Art. 14

(abrogato)

Art. 14 bis

(abrogato)

Art. 14 ter

(abrogato)

TITOLO IV
LAVORI DEL CONSIGLIO
(Organizzazione dei lavori)

ART. 15

Sedute del Consiglio

1. Il Consiglio Comunale è convocato ogni volta che sia richiesto dalla Legge e dallo Statuto o quando il Presidente ne ravvisi la necessità e la opportunità.
2. Il Presidente fissa la data di convocazione del Consiglio di intesa con il Sindaco, sentita la conferenza dei Capigruppo.

ART. 16

Tempi e luogo delle sedute del Consiglio

1. Il Consiglio Comunale è convocato ogni volta che sia richiesto dalla legge e dallo Statuto o quando il Presidente ne ravvisi la necessità e la opportunità.
2. Il Presidente fissa la data di convocazione del Consiglio di intesa con il Sindaco, sentita la conferenza dei Capigruppo.
3. Le sedute del Consiglio Comunale si svolgono di regola, in presenza, nella sala consiliare del Palazzo Municipale.
4. Per particolari ragioni il Presidente dell'Assemblea, sentito il Sindaco, può disporre la convocazione del Consiglio in presenza in altro luogo o fuori dalla propria sede, da individuare nell'avviso di convocazione previa consultazione della Conferenza dei Capigruppo.
5. Il Consiglio comunale o una delle sue articolazioni interne, Conferenza dei Capigruppo e Commissioni, possono riunirsi, oltrech  in modalit  detta "in presenza", che richiede la partecipazione fisica dei componenti presso la sede municipale o altra sede individuata nell'avviso di convocazione, nelle seguenti modalit :
 - a) partecipazione in videoconferenza dei componenti, collegati da remoto;
 - b) in forma mista, con la maggioranza assoluta dei componenti, senza computare a tal fine il Sindaco, "in presenza" e gli altri collegati da remoto in videoconferenza.Lo svolgimento delle sedute in video conferenza o miste   stabilito dal presidente del consiglio comunale, sentita la conferenza dei capigruppo, per eventi straordinari ed eccezionali o per comprovate ed eccezionali esigenze organizzative, nonch  in presenza di uno stato di emergenza.
6. Le sedute dell'organo di governo, ovvero di articolazioni dello stesso, possono svolgersi anche in forma mista con la simultanea e contestuale partecipazione sia in presenza, che mediante collegamento da remoto.

Le sedute in forma mista possono svolgersi solo ed esclusivamente nelle ipotesi eccezionali in cui uno o più consiglieri siano impediti nella partecipazione in presenza per positività a virus, malattia cronica, assenze previste dalla normativa (invalidità o assistenza ai familiari ai sensi dell'art.33 L.104 del 1992, allattamento, etc) o impedimento fisico formalmente documentato dal soggetto che deve collegarsi da remoto. Tale documentazione sarà conservata dal consigliere interessato ed esibita in caso di richiesta dall'ufficio competente del Comune.

La decisione in merito alla convocazione dell'organo collegiale in forma mista è assunta in conformità a quanto previsto dal comma 5.

In caso di sedute in forma mista, i Consiglieri che si collegano da remoto devono, in caso sia di Consiglio comunale sia di commissioni, mantenere la modalità video sempre accesa e non svolgere nessuna altra attività per tutta la durata della seduta.

In questo caso il Segretario dell'organo di governo, ovvero delle articolazioni dello stesso provvederà a dare atto nel verbale della seduta della contestualità della partecipazione tra membri presenti in aula e membri presenti da remoto. Nello stesso verbale dovrà essere riportata la rilevazione delle persone in aula e da remoto, con particolare riferimento al momento delle votazioni.

Nel caso in cui durante lo svolgimento della seduta si manifestino problemi tecnici di collegamento o di connessione e non sia possibile ripristinare il collegamento video in tempi brevi, la seduta viene sospesa per un tempo stabilito dal Presidente per consentire il ripristino del collegamento o della connessione.

7. Allorché il Consiglio, o una delle sue articolazioni, si riuniscano in modalità in remoto o in modalità mista vale il rispetto dei principi di trasparenza e tracciabilità, identificabilità con certezza dei partecipanti, sicurezza e protezione dei dati personali, nonché adeguata pubblicità delle sedute e regolare svolgimento delle sedute.

8. Il Presidente del Consiglio, sentito il Sindaco e la Conferenza dei Capigruppo, può convocare una seduta del Consiglio Comunale aperta alla partecipazione dei cittadini con facoltà di intervento, anche fuori dalla sede comunale, per rilevanti motivi di interesse della comunità.

9. Tali sedute hanno carattere straordinario. Alle stesse possono essere invitati Parlamentari, rappresentanti dello Stato, della Regione, della Provincia, di altri Comuni, degli organismi di partecipazione popolare e delle associazioni sociali, politiche, sindacali o singoli soggetti interessati ai temi da discutere.

10. Il Presidente consente ai soggetti di cui al comma precedente di intervenire al fine di dare il loro contributo.

11. Durante le sedute aperte il Consiglio può procedere esclusivamente all'approvazione di mozioni e ordini del giorno secondo le normali procedure.

ART. 17

Presenza del pubblico

1. Il pubblico è ammesso alle sedute nello spazio riservato ad esso e deve assistere in silenzio astenendosi da qualsiasi manifestazione di consenso o di dissenso. In caso di mancato rispetto di tali regole, il presidente può chiedere l'intervento della polizia municipale e può anche disporre l'allontanamento dall'aula di coloro che turbano il regolare svolgimento della seduta conciliare.

ART. 18

Avviso di convocazione

1. La convocazione dei consiglieri per il giorno fissato per la seduta è fatta mediante avviso scritto da consegnarsi al domicilio di ogni consigliere con attestazione dei messi comunali nei tempi stabiliti dallo statuto salvo che il Consigliere comunale non chieda che le convocazioni siano inviate all'indirizzo di posta elettronica istituzionale.
2. I consiglieri che abitualmente risiedono fuori del Comune debbono lasciare nel territorio del Comune stesso il loro recapito da comunicare per iscritto alla Segreteria comunale, indicando l'indirizzo dove gli avvisi di convocazione devono essere consegnati.
3. Alle riunioni del Consiglio sono convocati, nello stesso termine, anche gli Assessori.
4. L'avviso di convocazione deve essere consegnato ai Consiglieri almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per l'adunanza. In caso di urgenza il predetto termine è ridotto ad almeno 24 ore prima dell'adunanza. Per il computo dei termini si applica l'art. 155 del c.p.c. (non sono richiesti cinque giorni liberi).

ART. 19

Contenuto nella avviso di convocazione

1. L'avviso di convocazione deve indicare il giorno, l'ora ed il luogo di riunione e deve contenere l'ordine del giorno.
2. All'ordine del giorno dei lavori sono iscritti:
 - a) il verbale della seduta precedente per la sua approvazione;
 - b) le comunicazioni, le interrogazioni, interpellanze e mozioni, presentate dagli aventi diritto;
 - c) gli argomenti sui quali è richiesto di deliberare, da parte dei soggetti indicati all'art.24, comma 2 del presente regolamento.

ART. 20

Validità delle sedute

1. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza, in prima convocazione, di almeno la metà dei componenti il Consiglio. In seconda convocazione è richiesta la presenza di almeno un terzo

dei Consiglieri assegnati, senza computare il Sindaco. Restano salvi i casi in cui la Legge o lo Statuto prevedono un quorum diverso.

1. bis Il numero legale dei Consiglieri deve essere raggiunto entro 30 (trenta minuti dall'ora fissata nell'avviso di convocazione. Trascorso tale termine, se il numero legale non è stato raggiunto, la seduta è dichiarata deserta se trascorso un ulteriore comports di 30 minuti, il Segretario non ha registrato l'esistenza del numero legale per il sopraggiungere di altri Consiglieri.

2. La persistenza della mancanza del numero legale produce la dichiarazione di diserzione della seduta, mediante redazione di regolare verbale, portante i nomi degli intervenuti, degli assenti giustificati e ingiustificato, e rinviata in seconda convocazione, sempre che gli argomenti iscritti all'ordine del giorno lo consentano, alla data, giorno e ora fissati sull'avviso di prima convocazione. In tale ipotesi sono da avvertirsi solamente i consiglieri non intervenuti.

3. Per la discussione di interrogazioni ed interpellanze non è richiesto alcun numero legale di consiglieri presenti e si applicano in materia gli articoli 36 e seguenti del presente regolamento.

ART. 21

Accertamento del numero legale

1. Il numero legale degli intervenuti si accerta mediante appello nominale.

2. Il Presidente, trascorso il tempo previsto per l'inizio della seduta, invita il segretario a procedere all'appello e a verificare il numero dei presenti.

3. Una volta aperta la seduta, i consiglieri devono evitare di allontanarsi dall'aula. Se l'uscita dei consiglieri dall'aula fa venire meno il numero legale, il presidente sospende o scioglie la seduta, a seconda che l'uscita abbia carattere temporaneo o definitivo. In questo ultimo caso, è fatto obbligo al consigliere di dichiararlo al segretario.

4. Non debbono computarsi fra i presenti coloro che devono astenersi dal prendere parte alla deliberazione ai sensi dell' art.78 del T.U. approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267

TITOLO V

SVOLGIMENTO DEI LAVORI

ART. 22

Disciplina delle sedute

1. Consiglieri partecipano alle sedute nei posti loro riservati.
2. Se un consigliere turba l'ordine o pronuncia parole sconvenienti, il presidente lo richiama. Al consigliere che, richiamato all'ordine dal presidente, persiste nell'atteggiamento che ha dato occasione al richiamo, dovrà essere tolta la parola.

ART. 23

Poteri del Presidente

1. Il presidente, nel suo ruolo imparziale e di tutela delle prerogative del consiglio e dei diritti dei suoi componenti:
 - a) dirige e regola la discussione, concedendo la parola agli aventi diritto;
 - b) mantiene l'ordine, garantisce l'osservanza delle leggi e dei regolamenti, vigila sul rispetto delle procedure nelle deliberazione.
2. Nell'esercizio delle sue funzioni, egli ha facoltà di prendere la parola in qualsiasi momento, e in caso di disordini che impediscano il regolare svolgimento del consiglio può sospendere o sciogliere la riunione facendo redigere motivato processo verbale.

ART. 24

Ordine del giorno

1. L'elenco degli argomenti da trattarsi in ciascuna adunanza del consiglio costituisce l'ordine del giorno dei lavori.
2. L'iniziativa degli argomenti da iscriversi all'ordine del giorno spetta al sindaco, alla giunta, ai consiglieri e ai soggetti indicati all'art.68 dello statuto.

3. Le proposte di deliberazione relative agli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere depositate a disposizione dei consiglieri entro 24 ore dalla data di convocazione complete di istruttoria negli uffici di segreteria del Comune con tutti i documenti necessari per poter essere esaminate.

4. Non possono essere deliberate né poste in discussione proposte inerenti ad argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

5. In caso di urgenza motivata, agli argomenti contenuti nell'ordine del giorno già diramato con l'ordine di convocazione possono essere aggiunti altri argomenti, mediante un ordine del giorno suppletivo da inviarsi ai consiglieri almeno ventiquattro ore prima della seduta consiliare, salva la facoltà del consiglio di rinviarne la discussione. Comunque entro le stesse 24 ore la deliberazione deve essere depositata presso la Segreteria.

ART. 25

Discussione degli argomenti

1. Lo svolgimento dell'ordine del giorno avviene, di norma, dando la precedenza alle ratifiche delle deliberazioni d'urgenza adottate dalla Giunta ai sensi del T.U. approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.

2. Le interpellanze, le interrogazioni e le mozioni sono poste in discussione solo dopo che siano stati trattati i restanti punti all'ordine del giorno.

3. Lo svolgimento delle interrogazioni e delle interpellanze precede la discussione delle mozioni.

ART. 25 BIS

Fatto personale

1. Costituisce fatto personale il sentirsi attribuire opinioni difformi a quelle espresse o l'essere sindacato nella propria condotta ovvero il sentirsi leso nella propria onorabilità da parte di altro consigliere o altro oratore.

2. Il consigliere che domanda la parola per fatto personale deve precisarne i motivi. Il Presidente decide se il fatto sussiste o meno. Se il consigliere insiste anche dopo la pronuncia negativa del Presidente decide il Consiglio seduta stante senza discussione con votazione palese a maggioranza dei presenti.

3. Gli interventi sul fatto personale non possono durare più di tre minuti.

4. Possono rispondere a chi ha preso la parola per fatto personale unicamente il Consigliere, il Sindaco o l'Assessore che l'hanno provocato.

TITOLO VI
ORDINE DEI LAVORI

ART. 26

Comunicazioni

- . All'inizio di ogni seduta, sono consentite comunicazioni da parte del Presidente del Consiglio, del Sindaco o dei singoli assessori.
1. Il Presidente può eccezionalmente consentire brevi comunicazioni da parte dei singoli consiglieri, dirette a sottolineare ed a portare a conoscenza del consiglio fatti o avvenimenti di particolare importanza per la comunità cittadina.
 2. I consiglieri che intendono fare comunicazioni debbono preventivamente informare il Presidente del consiglio dell'oggetto dei loro interventi e possono parlare soltanto se abbiano ottenuto espressa autorizzazione e per un tempo non superiore a tre minuti.
 3. Sugli argomenti oggetto delle comunicazioni non sono consentiti interventi.

ART. 27

Inversione dell'ordine del giorno

1. Il consiglio, a maggioranza, può decidere l'inversione dell'ordine del giorno quando ne ravvisi la necessità o l'opportunità.
2. Il Sindaco ha facoltà di richiedere l'inversione dell'ordine del giorno per consentire a lui e alla giunta di ottemperare a termini e ad adempimenti imposti per legge ovvero per altre *gravi e* motivate ragioni.
3. *(comma soppresso)*

ART. 28

Discussione delle proposte

1. Sulle proposte di delibera, dopo l'intervento del relatore, se nessuno chiede la parola si procede subito alla votazione altrimenti si apre la discussione a cui possono partecipare tutti i consiglieri che si iscrivono a parlare.
2. In ordine a ciascuna proposta, il limite di tempo per la discussione è fissato in cinque minuti per ogni intervento.
3. Se un consigliere supera il tempo stabilito, esso viene richiamato dal presidente; se persiste nell'esposizione, il presidente può togliergli la parola.
4. Qualora nell'ordine del giorno siano iscritti argomenti di particolare importanza, la discussione in ordine ad essi si svolgerà nei limiti di tempo previamente stabiliti nella conferenza dei capigruppo.

ART. 29

Votazione delle proposte di deliberazione

1. La votazione si distingue in palese e segreta. Fatti salvi i casi previsti della legge, la votazione è sempre palese.
2. La votazione palese ha luogo per alzata di mano.
3. In caso di nomine od elezioni, la votazione è sempre segreta ed ha luogo con il sistema delle schede.
4. Nel caso di più nomine non soggette a particolari procedure previste per legge o statuto, qualora i capi gruppo consiliari manifestino unanime consenso la votazione avviene complessivamente sulla proposta e con espressione palese.
5. All'inizio di ogni seduta il presidente nomina fra i consiglieri tre scrutatori.
6. Ogni singola proposta iscritta all'ordine del giorno deve essere votata separatamente.
7. Una volta iniziata la votazione non è concessa la parola sino alla proclamazione del risultato, fatto salvo il richiamo alle disposizioni del presente regolamento in materia di svolgimento delle operazioni di voto.
8. Salvo i casi previsti dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento, si intendono approvate le proposte che ottengono il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti.
9. Qualora una proposta ottenga un numero pari di voti favorevoli e contrari, essa è da intendere né approvata né respinta e può essere ripresentata in una seduta successiva.

10. La proclamazione dei risultati della votazione è fatta dal presidente.

11. Nelle votazioni segrete a mezzo di scheda, le schede contestate o annullate sono vidimate dal presidente, da uno scrutatore e dal segretario e vengono conservate nell'archivio comunale.

12. Dal verbale della seduta. deve risultare l'esito della votazione, con l'indicazione dei nominativi dei consiglieri astenuti e contrari.

ART. 30

Modalità della discussione

1. I consiglieri che intendono prendere la parola ne fanno richiesta al presidente, il quale la concede nell'ordine delle richieste.

2. I consiglieri, il Sindaco e gli assessori parlano in piedi dal proprio posto rivolgendosi al consiglio e trattando esclusivamente l'argomento in esame.

3. Nessuno può interrompere l'oratore, salvo il presidente per i richiami al tempo e al tema.

4. Fatte salve le questioni procedurali, nella discussione di ogni argomento i consiglieri possono parlare una sola volta, salvo che il presidente non ritenga di derogare eccezionalmente a tale norma.

5. Nel dibattito, il sindaco, gli assessori ed i consiglieri devono attenersi ai limiti di tempo stabiliti

ART. 31

Chiusura della discussione

1. Terminata la trattazione di un argomento con l'intervento di tutti i consiglieri iscritti a parlare, la discussione viene dichiarata chiusa e viene concessa la parola unicamente per la dichiarazione di voto. Ciascuna dichiarazione di voto non potrà eccedere i tre minuti per gruppo.

2. Il consigliere che intende votare in modo difforme dal gruppo di appartenenza è sempre ammesso a svolgere la relativa dichiarazione di voto.

ART. 32

Questioni sospensive o di rinvio e proposte di emendamento

1. Durante la discussione, ciascun consigliere può chiedere che il consiglio si esprima con voto palese sulla proposta di sospendere o rinviare la trattazione di un argomento iscritto all'ordine del giorno della seduta del consiglio.
2. Il consiglio deciderà seduta stante senza discussione, a maggioranza dei voti.
3. Ciascun consigliere può proporre emendamenti al testo della delibera in discussione; la richiesta di emendamento deve essere rivolta per iscritto ed illustrata con una esposizione che non può superare i cinque minuti.
4. Qualora siano stati presentati più emendamenti ad uno stesso testo, essi sono posti ai voti secondo l'ordine stabilito dal Presidente.

ART. 34

Iscrizione di interrogazioni, interpellanze e mozioni all'ordine del giorno

1. L'iscrizione all'ordine del giorno delle interrogazioni, delle interpellanze e delle mozioni presentate da ogni consigliere è fatta sulla base del loro ordine cronologico di ricevimento da parte dell'Ufficio Protocollo.

1 bis. Gli atti di cui al presente articolo possono essere inviati anche tramite la posta istituzionale del Comune all'indirizzo e-mail dell'ufficio Protocollo. L'ufficio Protocollo darà atto della avvenuta ricezione in risposta alla e-mail del Consigliere comunale.

2. In ciascuna seduta, il tempo riservato allo svolgimento delle interrogazioni e delle interpellanze e alla discussione delle mozioni non può essere superiore complessivamente a 120 minuti, salvo il tempo occorrente per le mozioni presentate in via d'urgenza ed iscritte dal Presidente all'ordine del giorno del consiglio già convocato. Al limite di cui al precedente comma si deroga allorchè l'ordine del giorno della seduta sia dedicato ad un unico argomento o previa proposta in Consiglio Comunale votata all'unanimità.

3. Trascorso il tempo indicato nel precedente comma 2, il Presidente rinvia quanto non svolto alle sedute successive, salvo l'esaurimento dell'argomento in discussione.

ART. 35

Forma della risposta

1. Nel presentare una interrogazione, il consigliere può dichiarare se intende avere risposta orale in consiglio, oppure scritta. In mancanza di indicazione, si intende che l'interrogante chiede risposta scritta. Le interpellanze hanno risposta orale in Consiglio.
2. Quando trattasi di interrogazioni con richiesta di risposta scritta, il Sindaco o gli Assessori sono tenuti a rispondere entro trenta giorni dalla data di presentazione, comunicando la risposta al consigliere e al Presidente del Consiglio.
3. Se il Sindaco o gli Assessori non fanno pervenire la risposta nel termine di cui al comma precedente, il Presidente del Consiglio, a richiesta dell'interrogante, pone senz'altro l'interrogazione all'ordine del giorno della prima seduta consiliare, perché venga svolta come interrogazione a risposta orale.
4. Quando trattasi di interrogazioni o di interpellanze con risposta orale in Consiglio, il Presidente iscrive le interrogazioni o le interpellanze presentate all'ordine del giorno del Consiglio Comunale.

ART. 36

Modalità di discussione dell'interrogazione in consiglio

1. Chi ha presentato un'interrogazione ha il diritto di illustrarla per non più di cinque minuti e, dopo le dichiarazioni della Giunta, di esporre per non più di due minuti le ragioni per le quali egli si ritiene o non si ritiene soddisfatto della risposta. La replica dell'interrogante conclude la discussione. Agli altri consiglieri non è consentito intervenire. Qualora l'interrogante rinunci alla facoltà di illustrare l'interrogazione, la replica potrà essere svolta in un tempo non superiore ai sette minuti.
2. Qualora l'interrogazione sia presentata da più consiglieri, il diritto di replica è riservato ad uno solo dei presentatori. Salvo diverso accordo tra gli interroganti s'intende che il diritto competa al primo firmatario. E' consentita una seconda replica da parte di altro consigliere, che dissenta dalle conclusioni (soddisfazione o meno) espresse dal consigliere intervenuto.
3. Se l'interrogante o l'interpellante non è presente alla seduta del consiglio in cui deve essere trattato l'argomento proposto, s'intende che vi abbia rinunciato. L'interrogazione o l'interpellanza viene quindi riproposta per una sola volta in una seduta successiva dopo di che cancellata dall'ordine del giorno generale.

ART. 37

Interrogazione o interpellanza urgente

1. Il consigliere può presentare interrogazioni e interpellanze urgenti. L'urgenza deve essere motivata per iscritto, e spetta al Presidente del Consiglio la relativa valutazione.
2. In caso positivo, si provvede all'iscrizione d'ufficio all'ordine del giorno del primo Consiglio utile, ai sensi dell'art.18, comma 4, del presente regolamento, dandone contestuale comunicazione al Sindaco.
3. In caso negativo, l'interrogazione o l'interpellanza segue l'ordinaria procedura.
4. Il sindaco o gli assessori, se non sono in grado di rispondere immediatamente, ne spiegano in aula le ragioni, precisando il giorno in cui sarà data la risposta.

ART. 38

Modalità di discussione dell'interpellanza in consiglio

1. Chi ha presentato un'interpellanza ha il diritto di illustrarla per non più di cinque minuti e, dopo le dichiarazioni della Giunta, di esporre per non più di due minuti le ragioni per le quali egli si ritiene o non si ritiene soddisfatto della risposta. La replica dell'interpellante conclude la discussione. Agli altri consiglieri non è consentito intervenire. Qualora l'interrogante rinunci alla facoltà di illustrare l'interrogazione, la replica potrà essere svolta in un tempo non superiore ai sette minuti.

ART. 39

Mozioni

1. La mozione consiste in una proposta scritta sottoscritta da uno o più consiglieri, tendente a provocare una votazione del Consiglio.
2. La mozione è presentata al Presidente del Consiglio, che ne dispone l'iscrizione all'ordine del giorno del primo consiglio utile.
3. Possono essere presentate mozioni urgenti su argomenti di competenza del Comune o su fatti o questioni di interesse per la comunità per i riflessi locali, nazionali o internazionali che rivestono problemi politico-sociali di carattere generale.
4. La valutazione dell'urgenza, qualora la mozione non ricada fra i casi previsti dall'art. 39 bis, spetta al Presidente il quale ne dispone, in caso positivo, l'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio ancorché già convocato.

5. La discussione e le votazioni sulle mozioni si svolgono secondo le norme generali del presente regolamento, fatto salvo quanto disposto dal successivo comma.

6. La mozione viene illustrata dal presentatore per un tempo massimo non superiore a 10 minuti. I consiglieri, gli assessori e il Sindaco hanno diritto ad un intervento di non più di cinque minuti. La replica del presentatore conclude la discussione.

ART. 39 bis

Dichiarazione e procedura di urgenza delle mozioni

1 Qualora avvenimenti imprevedibili ed urgenti lo rendano necessario, può essere presentata durante la seduta una mozione urgente.

2. I caratteri dell'urgenza devono essere descritti analiticamente dal proponente nel corpo della mozione.

3. La mozione urgente deve essere sottoscritta da almeno un quinto dei consiglieri comunali. Sulla ammissibilità decide con votazione il consiglio, senza dibattito né dichiarazione di voto; sono consentiti comunque un intervento a favore e uno contrario.

4. I firmatari della mozione urgente devono risultare presenti alla seduta nella quale la mozione viene presentata.

5. Nel corso di una seduta le mozioni sottoscritte da tutti i capigruppo presenti vengono discusse e messe in votazione senza ulteriori formalità.

ART. 40

Mozione di sfiducia

1. La mozione di sfiducia, ai sensi di cui all'art.52 del T.U. approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

2. La mozione di sfiducia è votata per appello nominale, e se approvata dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio, produce lo scioglimento del Consiglio stesso e la nomina di un commissario ai sensi delle leggi vigenti.

ART. 41

Mozione d'ordine

1. Nel corso della seduta, i richiami riguardanti il regolamento o l'ordine del giorno o l'ordine dei lavori o questioni procedurali hanno la precedenza sulle discussioni principali. In questi casi possono parlare, dopo il proponente, un oratore contro e uno a favore, per non più di tre minuti ciascuno. Il consiglio può essere chiamato a decidere su questi richiami dal Presidente o da un consigliere. In questo caso la votazione ha luogo per alzata di mano e sono escluse le dichiarazioni di voto.

ART. 42

Ordini del giorno

1. Durante la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, con esclusione per lo svolgimento di interrogazioni, interpellanze e mozioni, ciascun consigliere ha la facoltà di proporre ordini del giorno e di illustrarli per un tempo non superiore a tre minuti. Gli ordini del giorno debbono essere redatti per iscritto, e consegnati al Presidente affinché egli possa darne lettura al consiglio.

2. Gli ordini del giorno sono posti in votazione al termine della discussione sull'argomento principale.

3. La votazione deve avvenire nell'ordine di presentazione o nell'ordine che sarà stabilito dal Presidente, richiesto, quando occorra, il parere del consiglio.

4. Agli ordini del giorno non sono ammessi emendamenti, se non con il consenso dei relativi presentatori.

ART. 43

Verbalizzazione delle sedute

1. Alla seduta del consiglio partecipa il Segretario Generale del comune o chi lo può sostituire.

2. Nel caso di impedimento o di conflitto di interessi nell'argomento in trattazione, il segretario è sostituito dal vicesegretario, se presente o da uno dei consiglieri presente con nomina del Presidente.

ART. 44

Contenuto dei verbali

1. Il Segretario generale redige il processo verbale delle formali deliberazioni e cura la stesura dei resoconti. Questi ultimi costituiscono parte integrale del verbale di seduta.
2. I verbali di cui al comma precedente devono far constare se le deliberazioni siano avvenute in seduta pubblica o segreta e riportare, l'indicazione delle proposte, le dichiarazioni di voto, i nomi dei consiglieri presenti alla votazione sui singoli oggetti, la forma di votazione seguita e l'annotazione del risultato della votazione proclamato dal presidente, con la specificazione dei consiglieri che hanno votato contro, si sono astenuti e, in caso di votazione nominale, anche quelli che hanno votato a favore. In corso di seduta è facoltà del Consigliere comunale richiedere che al verbale sia allegato il testo del proprio intervento da esso prodotto.
3. Le deliberazioni adottate dal consiglio sono sottoscritte dal presidente e dal segretario generale, ordinate numericamente nell'apposito programma informatico di gestione e pubblicate all'albo pretorio on line per la durata prevista dalla legge.
4. Di ogni seduta pubblica viene redatto il resoconto contenente l'ora di inizio e di chiusura dei lavori, l'indicazione dei consiglieri presenti, l'elenco dei consiglieri intervenuti nel dibattito, l'elenco delle deliberazioni adottate, l'elenco degli altri argomenti trattati ed il riferimento a questioni verificatesi o emerse nel corso della seduta.
5. Di ogni seduta pubblica viene depositato anche a gli atti della segreteria del consiglio il supporto magnetico o informatico riportante la registrazione della seduta consiliare.
6. La registrazione delle sedute, su supporto magnetico o informatico di cui al precedente comma, costituisce documentazione amministrativa, ai sensi dell'art. 22 della legge 241/1990, a comprova della discussione, ed è conservata in apposito archivio informatico.
7. I consiglieri, previa richiesta scritta, hanno diritto ad ottenere copia delle registrazioni delle sedute. Il presidente autorizza la trascrizione delle registrazioni quando il consigliere la richieda per tutelare i propri diritti in sede amministrativa o giudiziaria.

ART. 44 bis

(Abrogato)

ART. 45

Abrogazione

1. Il presente regolamento sostituisce ed abroga ogni precedente normativa comunale in materia.

Allegato A) - Composizione delle Commissioni Consultive ai sensi dell'art. 9

composizione consiglio	
maggioranza	minoranza
12	12
13	11
14	10
15	9
16	8
17	7
18	6
19	5
20	4
21	3
22	2
23	1
24	0

composizione commissione		
maggioranza	minoranza	totale commissari
4	4	8
5	4	9
6	4	10
5	3	8
6	3	9
7	3	10
6	2	8
7	2	9
8	2	10
7	1	8
8	1	9
9	1	10
8	0	8